

L' APPARATO SANZIONATORIO DEL D.LGS.81/08 DOPO LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.LGS.106/09

0. PREMESSA

A livello generale, il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro." pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 142/L alla Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2009, n. 180 (nel seguito "D.Lgs.106/09") ha modificato in maniera sostanziale molti degli articoli del Decreto legislativo 9 aprile 08, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro." pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 (nel seguito "D.Lgs.81/08"), peggiorandone i contenuti relativamente alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e contraddicendo i principi della Direttive Europee relative a tale tutela, nonché le leggi fondamentali dello Stato italiano (la Costituzione e i Codici).

In particolare poi, il D.Lgs.106/09 ha previsto una inaccettabile riduzione generalizzata delle sanzioni a carico di datori di lavoro e dirigenti previste dal D.Lgs.81/08 per inadempienze agli obblighi da questo previsti.

Tale riduzione delle sanzioni appare del tutto ingiustificata, soprattutto in un momento in cui la politica del governo in materia penale è tutta tesa ad un indiscriminato inasprimento della reazione penale sulla scorta della invocazione di pene esemplari (tra i settori oggetto delle modifiche più recenti: immigrazione, circolazione stradale, molestie, ecc.).

La sicurezza sul lavoro rappresenta l' unico settore in cui, invece, si ritiene preferibile diminuire il carico sanzionatorio, quasi a voler dimostrare che la sicurezza dei lavoratori non può essere considerato un interesse meritevole di tutela.

Nel seguito, per ognuno dei Titoli del D.Lgs.81/08, vengono riportati i commenti alle più significative modifiche all' apparato sanzionatorio apportate dal D.Lgs.106/09.

Nell' Allegato 1 è invece riportato un testo comparativo di dettaglio delle modifiche apportate.

1. TITOLO I PRINCIPI COMUNI

Sanzioni per il datore di lavoro e per i dirigenti (articolo 55)

L' articolo 55 del D.Lgs.81/08 stabilisce le sanzioni per il datore e per il dirigente in caso di non ottemperanza agli obblighi stabiliti dal Titolo I, che definisce i principi comuni per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

In particolare i primi 4 commi riguardano gli obblighi che, ai sensi dell' articolo 17, non sono delegabili e sono pertanto di esclusiva responsabilità del datore di lavoro (redazione del documento di valutazione dei rischi e nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

In tali casi il D.Lgs.106/09 riduce di circa il 25% l' entità delle pene detentive e di oltre la metà l' entità di quelle pecuniarie.

Si riducono così in maniera massiccia e ingiustificata le pene previste per i due obblighi principali previsti a capo del datore di lavoro, che costituiscono la base per la realizzazione di tutto il sistema aziendale di tutela dei lavoratori.

In particolare la riduzione delle pene per l' omessa o incompleta redazione del documento di valutazione del rischio comporta un inaccettabile riduzione dell' effetto deterrente relativamente a quello che deve essere il documento aziendale fondamentale in termini di tutela della salute e della sicurezza, in quanto tale documento, oltre a contenere la valutazione di tutti i rischi per i lavoratori, deve contenere anche le misure di prevenzione e protezione previste per eliminare o ridurre tali rischi, il programma per l' implementazione delle misure e la definizione delle procedure e delle figure aziendali che vi devono provvedere.

Pertanto a seguito della riduzione dell' apparato sanzionatorio il datore di lavoro avrà meno motivazioni nel definire la politica tecnica, organizzativa, economica per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Per quanto riguarda gli altri commi dell' articolo 55, quelli relativi agli obblighi delegabili, quindi a carico di datore di lavoro oppure, in caso di delega, di dirigenti, mentre si ha ancora una forte riduzione delle pene detentive, le pene pecuniarie rimangono pressoché invariate.

Sanzioni per il medico competente (articolo 58)

In questo caso le pene pecuniarie a carico del medico competente in caso di mancato adempimento degli obblighi a suo carico sono state ridotte dal D.Lgs.106/09 in misura ancora maggiore. Mediamente le pene sono state portate a un terzo di quanto previsto inizialmente.

Tale riduzione appare inaccettabile, in funzione anche del ruolo centrale nella prevenzione della salute che il D.Lgs.81/08 (e le Direttive comunitarie) pongono a carico del Medico competente.

Il ruolo del Medico competente deve essere infatti non solo quello di rilevare gli ammalati da malattie professionali o addirittura dichiarali non idonei alla mansione, ma di collaborare preventivamente con il datore di lavoro, partecipando in prima persona alla stesura del documento di valutazione del rischio, al fine di eliminare sul nascere i rischi per la salute e dove non è possibile farlo, almeno ridurre l' entità del rischio o individuare i più idonei dispositivi di protezione collettiva o individuale.

La pesante riduzione delle sanzioni pecuniarie a carico del medico competente è ancor più incomprensibile in quanto egli non è un funzionario pubblico, ma un fornitore di servizi dell' azienda ed è da questa pagata. In molti casi il medico, al di là di qualunque valutazione di etica professionale, vede nella collaborazione con l' azienda non una misura di tutela dei lavoratori, ma dell' azienda che lo paga. A maggior ragione le inadempienze del medico competente devono essere sanzionate in misura adeguata non solo alla sua responsabilità, ma anche al suo tornaconto economico nei rapporti con l' azienda.

2. TITOLO II LUOGHI DI LAVORO

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (articolo 68)

In questo caso le pene detentive e pecuniarie sono state sostanzialmente dimezzate dal D.Lgs.106/09, rispetto alla formulazione originale.

Ma quello che è assolutamente inaccettabile e contrario a ogni principio di proporzionalità della pena al reato è quanto stabilito dal comma 2, aggiunto integralmente dal D.Lgs.106/09.

Tale comma prevede che più reati omogenei commessi relativamente ai requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, siano puniti come se il reato fosse uno solo.

Ciò significa che se la stessa inadempienza è compiuta dal datore di lavoro o dal dirigente in dieci locali separati dell' azienda, la sanzione sarà applicata come se l' inadempienza fosse relativa a un solo locale.

Viene a mancare quindi ogni minimo incentivo per il datore di lavoro a investire per l' adeguamento dei luoghi di lavoro, visto che la pena pecuniaria diventa del tutto irrisoria rispetto alla spesa necessaria, soprattutto in caso di più reati multipli omogenei e quindi sanzionati come singolo reato.

Quanto sopra è particolarmente grave anche in considerazione che molte realtà aziendali in Italia sono, da un punto di vista dell' adeguatezza dei luoghi di lavoro, a dir poco fatiscenti e assolutamente inadeguate da un punto di vista di spazi, ricambi d' aria, climatizzazione, illuminamento, disponibilità di adeguati servizi igienici, ecc.

3. TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Sanzioni a carico del datore di lavoro del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso (articolo 87)

Anche in questo caso le pene detentive e pecuniarie sono state sostanzialmente dimezzate dal D.Lgs.106/09, rispetto alla formulazione originale.

Anche in questo caso sono stati aggiunti i due commi 5 e 6 che equiparano i reati omogenei commessi su più attrezzature a un unico reato.

Vale ancora quanto sopra detto in merito al mancato incentivo a investire per l' adeguamento o lo svecchiamento dei macchinari, anche in considerazione che in molte realtà aziendali sono ancora operative attrezzature, macchine, impianti realizzate decine di anni fa e con pochissime misure di tutela per la protezione antinfortunistica.

4.1 TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

SANZIONI PER I COMMITTENTI E I RESPONSABILI DEI LAVORI (ARTICOLO 157)

SANZIONI PER I COORDINATORI (ARTICOLO 158)

SANZIONI PER I DATORI DI LAVORO E I DIRIGENTI (ARTICOLO 159)

Il D.Lgs.106/09 prevede pene pecuniarie sostanzialmente dimezzate per tutte le figure che a vari titolo devono gestire la sicurezza nei cantieri.

Da notare il notevole sconto per i coordinatori per la progettazione e l' esecuzione, che sono liberi professionisti pagati dal committente e che hanno tutto l' interesse a risparmiare nelle proprie consulenze professionali (soprattutto per il secondo che quasi mai è presente in cantiere), visto che le sanzioni previste sono irrisorie rispetto alle parcelle riscosse.

Anche in questo caso il comma 3 dell' articolo 159, permette lo sconto di pena in caso che lo stesso reato sia reiterato più volte all' interno dello stesso cantiere.

Questi riduzioni generalizzate di pena per i cantieri appaiono ancor meno giustificabili se si considera che circa il 20 % di tutti gli infortuni mortali avvengono in Italia nei cantieri e soprattutto in quelli dove non si applicano per niente gli obblighi del Titolo IV o dove si applicano in maniera incompleta o solo formale.

5. TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 165. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

6. TITOLI DAL VI AL X (TUTELA DELLA SALUTE)

TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (articolo 170)

TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (articolo 178)

TITOLO VIII AGENTI FISICI

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (articolo 219)

Sanzioni a carico del medico competente (articolo 219)

TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (articolo 262)

Sanzioni per il medico competente (articolo 264)

TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti (articolo 282)

Sanzioni a carico del medico competente (articolo 284)

TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti (articolo 297)

**L' APPARATO SANZIONATORIO DEL D.LGS.81/08 COME MODIFICATO
DAL D.LGS.106/09**

Nel seguito si riporta un'analisi comparata del testo dei vari articoli costituenti l'apparato sanzionatorio del D.Lgs.81/08, come modificati dal D.Lgs.106/09.

Per meglio identificare le modifiche apportate nel seguito è in colore rosso barrato il testo originario e in blu il testo sostitutivo.

TITOLO I	PRINCIPI COMUNI
Capo IV	Disposizioni penali
Sezione I	Sanzioni
Art. 55.	Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56.	Sanzioni per il preposto
Art. 57.	Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori
Art. 58.	Sanzioni per il medico competente
Art. 59.	Sanzioni per i lavoratori
Art. 60.	Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'Art. 230-bis del codice civile , i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti
Titolo II	LUOGHI DI LAVORO
Capo II	Sanzioni
Art. 68.	Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
TITOLO III	USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Art. 87.	Sanzioni a carico del datore di lavoro del dirigente, del noleggiatore e del conce
TITOLO IV	CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo III	Sanzioni
Art. 157.	Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
Art. 158.	Sanzioni per i coordinatori
Art. 159.	Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti e i preposti
Art. 160.	Sanzioni per i lavoratori autonomi
TITOLO V	SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Capo II	Sanzioni
Art. 165.	Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
TITOLO VI	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Capo II	Sanzioni
Art. 170.	Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Art. 171.	Sanzioni a carico del preposto
TITOLO VII	ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Capo III	Sanzioni
Art. 178.	Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Art. 179.	Sanzioni a carico del preposto
TITOLO VIII	AGENTI FISICI
Capo VI	Sanzioni
Art. 219.	Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Art. 220.	Sanzioni a carico del medico competente

TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE

Capo IV Sanzioni

Art. 262. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 263. Sanzioni per il preposto

Art. 264. Sanzioni per il medico competente

~~Art. 265. Sanzioni per i lavoratori~~

TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Capo IV Sanzioni

Art. 282. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

Art. 283. Sanzioni a carico dei preposti

Art. 284. Sanzioni a carico del medico competente

Art. 285. Sanzioni a carico dei lavoratori

Art. 286. Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Capo III Sanzioni

Art. 297. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

TITOLO I PRINCIPI COMUNI

Capo IV Disposizioni penali

Sezione I Sanzioni

Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. È punito con l'arresto ~~da quattro a otto mesi~~ da tre a sei mesi o con l'ammenda ~~da 5.000 a 15.000 euro~~ da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

~~a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;~~

a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34 comma 2;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto ~~da sei mesi a un anno e sei mesi~~ da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

3. È punito con l'ammenda ~~da 3.000 a 9.000 euro~~ 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che ~~non redige~~ adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ~~secondo~~ senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 3, ~~nonché nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o più delle indicazioni o in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d) ed e).~~

4. È punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).

5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda ~~da 800 a 3.000 euro~~ da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli ~~3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera b), e), g), i), m), n), o), p), 26, comma 1, lettera b), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, commi 1, lettere a), b) e c) ed e), e 4, 45, comma 1;~~

b) con l'arresto ~~da tre a sei mesi~~ da due a quattro mesi o con l'ammenda ~~da 2.000 a 5.000 euro~~ da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo ~~18, commi 1, lettere d), h), e v), e 2, 26, comma 1, lettera b) a), 43, comma 1, lettere d) ed e), 45, comma 1, 46, comma 2;~~

c) con l'arresto ~~da tre a sei mesi~~ da due a quattro mesi o con l'ammenda ~~da 2.000 a 5.000 euro~~ da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2; ~~Nei casi previsti dal comma 2, si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi;~~

d) con l'arresto ~~da quattro a otto mesi~~ da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi ~~1, e 2 e 3~~ primo periodo, ~~lettere a) e b), 34, commi 1 e 2.~~ Medesima pena si applica al soggetto che viola l'articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter.

~~e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera l), e 43, comma 4;~~

~~f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro per non aver provveduto alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a);~~

e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;

f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;

~~g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera bb);~~

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria ~~da 2.500 a 7.500 euro~~ da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, **bb) e comma 2;**

~~h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera u), 29, comma 4, e 35, comma 2;~~

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria ~~da 1.000 a 3.000 euro~~ da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere **g-bis) e r)**, con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, **e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;**

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;

l) con la sanzione amministrativa pecuniaria ~~di 500 euro~~ da 50 a 300 euro in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera aa).

~~n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera s);~~

6. L'applicazione della sanzione di cui al comma ~~4, lettera i)~~ **5, lettera g)**, con riferimento agli **infortuni superiori ai tre giorni**, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 56. Sanzioni per il preposto

1. ~~I preposti sono puniti nei limiti dell'attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19~~ Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:

a) con l'arresto ~~da uno a tre mesi~~ fino a due mesi o con l'ammenda ~~da 500 a 2.000 euro~~ da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), **c), e), ed f);**

b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda ~~da 300 a 900 euro~~ da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), ~~e),~~ **d) e g);**

~~e) con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettera g);~~

Art. 57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori

1. I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto ~~fino a un mese~~ **fino a sei mesi** o con l'ammenda ~~da 600 a 2.000 euro~~ da 1.500 a 6.000 euro..

2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto ~~da quattro a otto mesi~~ **da tre a sei mesi** o con l'ammenda ~~da 15.000 a 45.000 euro~~ da 10.000 a 40.000 euro.

3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda ~~da 1.000 a 3.000 euro~~ da 1.200 a 5.200 euro.

Art. 58. Sanzioni per il medico competente

1. Il medico competente è punito:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda ~~da 500 a 2.500 euro~~ da 200 a euro 800 per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e) ~~e-f)~~ **primo periodo;**

b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda ~~da 1.000 a 4.500 euro~~ da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);

c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda ~~da 1.000 a 5.000 euro~~ da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere **a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);**

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria ~~da 1.000 a 3.000 euro~~ da 600 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h) e i) ~~m), e per la violazione dell'articolo 41, comma 5;~~

e) con la sanzione amministrativa pecuniaria ~~da 2.500 a 10.500 euro~~ da 1.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 40, comma 1 **e 41, commi 3, 5 e 6-bis.**

Art. 59. Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) e 43 comma 3, primo periodo;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; ~~la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.~~

Art. 60. Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o ~~con la sanzione amministrativa pecuniaria con l'ammenda da 300 a 2.000 euro~~ da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c).

2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3.

TITOLO II LUOGHI DI LAVORO

Capo II Sanzioni

Art. 68. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto ~~da sei a dodici mesi~~ da tre a sei mesi o con l'ammenda ~~da 4.000 a 16.000 euro~~ da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 66;

b) con l'arresto ~~da tre a sei mesi~~ da due a quattro mesi o con l'ammenda ~~da 2.000 a 10.000 euro~~ da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1 e 65, commi 1 e 2;

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria ~~da 1.000 a 2.500 euro~~ da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Art. 87. Sanzioni a carico del datore di lavoro del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda ~~da 2.000 a 10.000 euro~~ da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 80, comma 2.:

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda ~~da 2.000 a 10.000 euro~~ da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:

a) dell'articolo 70, comma 1;

b) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II;

c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 ed 8;

- d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;
- e) degli articoli 80, comma 2, 82, comma 1, 83, comma 1 e 85, comma 1.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda ~~da 1.000 euro a 4.000 euro~~ da 1.000 a 4.800 euro per la violazione:
- a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, ~~5.5.8~~ 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16. 4, dell'allegato V, parte II;
- b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti ~~2.6, 2.11,~~ 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI.
- c) dell'articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);
- d) dell'articolo 80, commi 3 e 4.
4. Il Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria ~~da 750 a 2.500 euro~~ da 500 a 1.800 euro per la violazione:
- a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti ~~diversi da quelli indicati alle lettere a) e b)~~ dell'allegato V, parte II, ~~e dell'allegato VI~~ diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;
- ~~b) dell'articolo 71 commi 6 e 9 e 11;~~
- b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell'allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 2, e commi 6, 9, 10 e 11;
- ~~c) dell'articolo 72, commi 1 e 2;~~
- c) dell'articolo 77, comma 4, lettere c) e g);
- d) dell'articolo 86, comma 1 e 3.
5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell'illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro per la violazione dell'articolo 72.

TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Capo III Sanzioni

Art. 157. Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a ~~10.000~~ 6.400 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 5;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda ~~da 1.250 a 5.000 euro~~ da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;
- c) con la sanzione amministrativa pecuniaria ~~da 1.200 a 3.600 euro~~ da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo;
- ~~d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera c).~~

Art. 158. Sanzioni per i coordinatori

1. Il coordinatore per la progettazione e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda ~~da 3.000 a 12.000 euro~~ da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1.

2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e' punito:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda ~~da 3.000 a 12.000 euro~~ da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e ~~con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 2;~~

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda ~~da 1.250 a 5.000 euro~~ da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).

Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti e i preposti

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI; si applica la pena dell'ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all'allegato XV.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda ~~da 3.000 a 12.000 euro~~ da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli ~~96, comma 1, lettere a), b), c) e g),~~ 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda ~~da 1.500 a 5.000 euro~~ da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, ~~122,~~ 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, ~~comma 3, 147, comma 1,~~ 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;

c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) e 97, comma 3 e 3-ter, nonche' per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria ~~da 1.200 a 3.600 euro~~ da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.

3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato XIII, nella parte relativa alle "Prescrizioni per i servizi igienico assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri", punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri" per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

~~2. Il preposto e' punito nei limiti dell'attivita' alla quale e' tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:~~

~~a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera a), 100, comma 3, 121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2;~~

~~b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione degli articoli 118, commi 3 e 5, 123, 140, commi 3 e 6, 152, comma 2.~~

Art. 160. Sanzioni per i lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi sono puniti:

a) con l'arresto ~~da due a quattro mesi~~ fino a tre mesi o con l'ammenda ~~da 1.000 a 5.000 euro~~ da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3;

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda ~~da 500 a 2.000 euro~~ da 300 a 800 euro per la violazione dell'articolo 94.

c) ~~2. I lavoratori sono puniti~~ con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda ~~da 150 a 600 euro~~ da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, 152, comma 2.

TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Capo II Sanzioni

Art. 165. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda ~~da 2.000 a 10.000 euro~~ da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 163 ~~e 164, comma 1, lettera b)~~;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda ~~da 1.000 a 4.500 euro~~ da 750 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 164, ~~comma 1, lettera a)~~.

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l'intero, XXVII, per l'intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

~~Art. 166. Sanzioni a carico del preposto~~

~~1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attività alla quale e' tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:-~~

~~a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 163;~~

~~b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 150 a 600 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a).~~

TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Capo II Sanzioni

Art. 170. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda ~~da 2.000 a 10.000 euro~~ da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2, ~~169, comma 1, lettera b)~~;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda ~~da 1.000 a 4.500 euro~~ da 750 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 169, comma 1, ~~lettera a)~~.

~~Art. 171. Sanzioni a carico del preposto~~

~~1. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:-~~

~~a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 400 ad euro 1.200 per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2;~~

~~b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da euro 150 ad euro 600 per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a).~~

TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Capo III Sanzioni

Art. 178. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda ~~da 2.000 a 10.000 euro~~ da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3, 176, commi 1, 3, 5, ~~177, comma 1, lettera b)~~;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda ~~da 1.000 a 4.500 euro~~ da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articolo 176, comma ~~1~~ 6, ~~lettera a)~~ e 177.

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all'allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

~~Art. 179. Sanzioni a carico del preposto~~

~~1. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:~~

~~a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 400 ad euro 1.200 per la violazione dell'articolo 174, comma 2 e 3, 175;~~

~~b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da euro 150 ad euro 600 per la violazione dell'articolo 174, comma 1, lettera a).~~

TITOLO VIII AGENTI FISICI

Capo VI Sanzioni

Art. 219. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro e' punito:

a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda ~~da 4.000 a 12.000 euro~~ da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, 216, ~~comma 1~~.

b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209, commi 2 e 4.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con arresto ~~da quattro a otto mesi~~ da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, ~~184~~, 185, ~~190, commi 2 e 3~~, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, ~~196~~, 197, comma 3, ~~secondo periodo, 202~~, 203, 205, comma 4, ~~secondo periodo, 209, commi 2 e 4~~, 210, comma 1, e 217, comma 1;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda ~~da 1.000 a 4.500 euro~~ da euro 750 a euro 4.000 per la violazione degli articoli ~~184~~, 192, comma 3, primo periodo, 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3.

Art. 220. Sanzioni a carico del medico competente

1. Il medico competente e' punito con l'arresto fino tre mesi o con l'ammenda ~~da 1.000 a 4.000 euro~~ da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 185 e 186.

TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE

Capo IV Sanzioni

Art. 262. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. Il datore di lavoro è punito:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1 e 3;

b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 223, comma 6.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto ~~da quattro a otto mesi~~ da tre a sei mesi o con l'ammenda ~~da 4.000 a 12.000 euro~~ da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli ~~223, commi da 1 a 3,~~ 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, ~~236, comma 3,~~ 237, 238, comma 1, ~~239, comma 2,~~ 240, commi 1 e 2, 241 e 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248 comma 1, 250, commi 1, 2 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;
- b) con l'arresto ~~da quattro a otto mesi~~ fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli ~~223, comma 1,~~ 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, 240, comma 3, ~~248, comma 1, e 252;~~
- c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda ~~da 1.000 a 3.000 euro~~ da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7;
- d) con la sanzione amministrativa pecuniaria ~~da 3.000 a 18.000 euro~~ da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.

Art. 263. Sanzioni per il preposto

1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto e' punito ~~nei limiti dell'attivita' alla quale e' tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:~~

- a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda ~~da 400 a 1.200 euro~~ da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, ~~237, 238, comma 1,~~ 240, commi 1 e 2, 241, e 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, e 254;
- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda ~~da 200 a 800 euro~~ da 250 a 1000 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1, 2 e 4.

Art. 264. Sanzioni per il medico competente

1. Il medico competente e' punito:

- a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda ~~da 1.000 a 4.500 euro~~ da 300 a 1.200 euro per la violazione degli articoli 229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242, comma 4;
- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 243, comma 2.

Art. 264-bis. Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.

~~**Art. 265. Sanzioni per i lavoratori**~~~~1. I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell'articolo 240, comma 2.~~**TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI****Capo IV Sanzioni****Art. 282. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti**

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 271, commi 1, 3 e 5.

2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:

- a) con l'arresto ~~da quattro a otto mesi~~ da tre a sei mesi o con l'ammenda ~~da 2.000 a 4.000 euro~~ da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli ~~269, commi 1, 2 e 3;~~ 270, commi 1 e 4; 271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 276; ~~277, comma 2;~~ 278, ~~comma 1, 2 e 4;~~ 279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2;
- b) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2;
- c) con la sanzione amministrativa pecuniaria ~~da 3.000 a 18.000 euro~~ da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 280, commi 3 e 4.

Art. 283. Sanzioni a carico dei preposti

1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto e' punito ~~nei limiti dell'attivita' alla quale e' tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19~~ con

l'arresto ~~da quattro a otto mesi~~ fino a due mesi o con l'ammenda ~~da 2.000 a 4.000 euro~~ da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli: 271, comma 2; 272; ~~273, comma 1;~~ 274, commi 2 e 3; 275; 276 e 278, commi 1 e ~~4 3;~~ ~~279, commi 1 e 2.~~

Art. 284. Sanzioni a carico del medico competente

1. Il medico competente e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda ~~da 1.000 a 4.000 euro~~ da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 279, comma 3.

Art. 285. Sanzioni a carico dei lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda ~~da 150 a 600 euro~~ da 300 a 800 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 3;

b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda ~~da 103 a 309 euro~~ da 100 a 400 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 1.

Art. 286. Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria ~~da 100 a 500 euro~~ da 100 a 450 euro.

TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Capo III Sanzioni

Art. 297. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 290.

2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda ~~da 2.000 a 10.000 euro~~ da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296.